



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 6 - SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE E FORMAZIONE
AMBIENTALE, COMPATIBILITA' PAESAGISTICA E DANNO AMBIENTALE**

Assunto il 12/07/2019

Numero Registro Dipartimento: 795

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8808 del 22/07/2019

**OGGETTO: PRONUNCIA ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ART.167
COMMA 5 E ART. 181 COMMA 1-QUATER DEL D.LGS. N.42/04.DITTA IANNONE GREGORIO-
COMUNE STALETTI (CZ)..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare: l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

Vista la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;

Visto il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante “separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

Visto il Decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;

Vista la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;

Vista la delibera della G.R. n° 541 del 16 dicembre 2015 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

Vista la D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto “Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.”, con la quale il Dipartimento “Ambiente e Territorio” è stato scorporato nelle due aree tematiche: “Ambiente e Territorio” e “Urbanistica”, la cui reggenza di entrambe le aree è stata affidata all’Arch. Reillo Orsola, nelle more delle procedure di assegnazione dell’incarico;

Vista la DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 con cui è stata approvata la nuova struttura organizzativa sulla base delle intervenute esigenze gestionali della Giunta Regionale;

Visto il Decreto n. 79 del 24 giugno 2019 del Presidente della Regione ad oggetto: “Dirigente Dott.ssa Orsola Renata Maria REILLO – Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Ambiente e Territorio” della Giunta della Regione Calabria”;

Preso atto che con nota prot. 343514 del 11 ottobre 2018 il Dirigente Generale Reggente ha disposto una disciplina transitoria alla D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 succitata, con la quale ha attribuito l’incarico di reggenza provvisoria del neo costituito Settore 6 all’ing. Alitto Gabriele;

Visto il DDG n. 2558 del 4 aprile 2019 che ha confermato, nelle more dell’effettiva entrata in vigore della struttura organizzativa di cui alla DGR. n. 63/2019, l’assegnazione dell’incarico di reggenza del neo costituito Settore 6 all’ing. Alitto Gabriele;

Visto il DDG n. 6875 del 10/06/2019 che ha assegnato al Funzionario Raffaele Perrone la posizione organizzativa denominata: “Coordinamento delle attività in materia di autorizzazioni paesaggistiche di competenza Regionale, sanzioni paesaggistiche e accertamento compatibilità paesaggistica” - incardinata nel Settore n. 6;

Vista la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria competenza;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la legge del 15 dicembre 2004, n. 308;

Vista la D.G.R. n. 198 del 20 marzo 2006 con cui si è preso atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto e del danno ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 giugno 2009, n.393 avente ad oggetto: “Approvazione Direttiva:« Ridefinizione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” in tema di accertamento e pronuncia della compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesaggistici » Revoca Delibera G.R. n. 379 del 22 Marzo 2005.”.

Premesso che:

- il Comune di STALETTI (CZ) ha inoltrato la pratica, per l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 comma 5 e dell’art. 181 comma 1 – quater del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, prodotta dalla Ditta IANNONE GREGORIO, acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. 323437 del 27/09/18, per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione dei lavori di ribaltamento della pianta originale; realizzazione di un terrazzino coperto; realizzazione di un volume tecnico per ubicazione caldaia; realizzazione di un muretto di contenimento con blocchi di calcestruzzo;
- la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti agli artt. 167, comma 4 e 181, comma 1 – ter del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;

- a seguito dell'istruttoria procedimentale il fascicolo è stato trasmesso con nota n. 43666 del 04/02/19 alla competente Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone, per il richiesto parere, obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;
- con prot. 238027 del 25/06/19, è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone espresso con nota prot. 6797 del 11/06/19;
- la pratica veniva, quindi, trasmessa alla struttura deputata alla quantificazione della somma da corrispondere a titolo di danno ambientale, istituita giusto Decreto del Dirigente Generale n. 13325 del 16/11/2018, avente ad oggetto: "Deliberazione di Giunta Regionale n. 393 del 30/6/2009. adempimenti conseguenti, modifica ed integrazione decreto n. 9027 del 21/7/2011 e s.m.i. revoca DDG n. 11190 del 23/09/2016";

Considerato che:

- il Gruppo di Lavoro, istituito giusto Decreto n. 13325 del 16/11/2018, ha ritenuto, nella seduta del 04/07/19, le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell'indennità pecuniaria per un importo pari ad € 2.066,00 duemilasessantasei / 00);
- con ordinanza prot. n. 254789 del 08/07/19, prendendo atto di quanto sopra, si disponeva e ingiungeva alla Ditta IANNONE GREGORIO il pagamento, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio della somma, comprensiva delle spese di notifica, di € 2.073,20 (euro duemilasettantatre / 20) da versare, sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla "Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali", da rimettere in originale al Dipartimento Ambiente e Territorio, indicando nella causale il capitolo di entrata n. 34020003 e che la somma doveva essere versata ai sensi dell'art. 167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, come modificato dalla Legge del 15/12/2004, n.308, quale indennità risarcitoria per lavori realizzati in assenza e/o difformità dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- nella medesima ordinanza si stabiliva inoltre che il Dipartimento Ambiente e Territorio avrebbe emesso Pronuncia di compatibilità paesaggistica ex D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 previa esibizione e deposito attestante l'avvenuto pagamento delle somme come sopra determinate;

Preso atto del parere obbligatorio e vincolante espresso in senso favorevole dalla Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone, con nota prot. n. 6797 del 11/06/19;

Vista l'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto disposto a norma di legge a titolo di sanzione amministrativa per il danno paesaggistico, acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. n. 259690 del 11/07/19, effettuato in data 10/07/19 con bonifico bancario n. 0306912567543212484277017876IT presso Banca Intesa Sanpaolo;

Rilevato che in caso di ulteriori lavori, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 dovrà essere presentato all'Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

Dato atto:

- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;
- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (grafici, fotografie, relazioni, etc.) con lo stato di fatto dei luoghi;
- che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;
- che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
- che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;
- che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono trattati ai sensi del GDPR 679/2016.

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto,

- La **Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dalla Ditta IANNONE GREGORIO per il ribaltamento della pianta originale; realizzazione di un terrazzino coperto; realizzazione di un volume tecnico per ubicazione caldaia; realizzazione di un muretto di contenimento con blocchi di calcestruzzo.
- **Di Notificare** il presente provvedimento:
 - a) alla Ditta IANNONE GREGORIO;
 - b) al Comune di STALETTI (CZ);
 - c) Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone.
 - d) al Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria.
- **che** l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
- **Di Provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale di questo Dipartimento.

Si fa presente che la pronuncia di accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce atto distinto dal permesso di costruire o dagli altri titoli legittimanti l'intervento, e non esime dall'osservanza di tutte le vigenti leggi, regolamenti e piani statali, regionali e comunali in ordine alla compatibilità delle opere realizzate.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

PERRONE RAFFAELE

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ALITTO GABRIELE

(con firma digitale)